

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

R.D. 318 del 1942
CAPO I - Disposizioni di attuazione

Art. 111-terdecies

La deliberazione prevista dal secondo comma dell'articolo [2446](#) del codice è verbalizzata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo [2436](#) del codice.